

Repubblica e Cantone
del Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia

Divisione delle contribuzioni

statuendo sull'istanza di rinnovo presentata dall'

ASSOCIAZIONE EL VOLCAN

con sede a Vacallo e tendente ad ottenere l'esenzione dal pagamento delle IMPOSTE CANTONALI SULL'UTILE E SUL CAPITALE a norma dell'art. 65 lett. f) della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (LT);

preso atto come lo scopo dell'associazione sia rimasto invariato e consista nel:

“sostenere progetti di aiuto umanitario operanti in paesi cosiddetti in via di sviluppo a favore di persone povere, indigenti ammalate, affamate, analfabete ed emarginate. El Volcan sosterrà progetti umanitari nei quali uno o più soci dell'associazione o di associazioni con scopi analoghi, hanno svolto o intendono svolgere, un'esperienza in loco, preferibilmente di volontariato.

El Volcan si prefigge attraverso una costante informazione e regolari azioni di sensibilizzazione, promosse presso i soci e i sostenitori, di gettare solide basi per il conseguimento dello scopo sociale”;

considerato che:

1. a norma dell'art. 65 lett. f) LT sono esenti dall'imposta le persone giuridiche che perseguono uno scopo pubblico o di pubblica utilità, per quanto concerne l'utile e il capitale esclusivamente e irrevocabilmente destinati a tali fini;

2. nel caso concreto l'associazione svolge, senza perseguire fini di lucro, un'attività di pubblica utilità, sostenendo progetti umanitari nei paesi in via di sviluppo.
In particolare l'ente dal momento della sua creazione sino ad oggi ha partecipato al finanziamento di vari progetti, conformemente a quanto previsto dagli statuti;


ritenute pertanto adempiute le premesse motivanti il rinnovo dell'esonero fiscale,

risolve:

1. L'istanza è accolta. Di conseguenza all'Associazione El Volcan, con sede a Vacallo, è concesso il rinnovo dell'esonero dal pagamento delle imposte cantonali sull'utile e sul capitale a norma dell'art. 65 lett. f) LT.
2. L'associazione dovrà perseguire la sua attività senza scopi di lucro.
La collaborazione con altri enti dovrà essere operata con quelli che sono a loro volta posti al beneficio dell'esenzione fiscale.
3. Eventuali emolumenti corrisposti ai membri del Comitato non dovranno eccedere le spese vive.
4. L'esenzione non dispensa l'ente beneficiario dall'inoltare regolarmente la dichiarazione d'imposta con tutti gli allegati.
5. La Divisione delle contribuzioni può chiedere in visione, qualora lo ritenga opportuno, il dettaglio dei rendiconti, i rapporti annuali e tutta la documentazione rilevante.

6. L'associazione è tenuta a comunicare ogni cambiamento apportato agli statuti ed ai regolamenti, come pure l'eventuale scioglimento.
7. In caso di scioglimento l'associazione sarà tenuta a devolvere i propri attivi a favore di un'istituzione riconosciuta di pubblica utilità, con sede ed operante nel Canton Ticino ed a sua volta al beneficio dell'esenzione fiscale. In caso contrario verranno prelevate tutte le imposte normalmente dovute.
8. In considerazione del fatto che la portata dell'art. 65 lett. f LT è identica a quella dell'art. 56 lett. g LIFD le considerazioni suseposte e la relativa conclusione valgono anche per l'imposta federale diretta.
9. Avverso la presente decisione è data facoltà di reclamo all'Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, Bellinzona, entro 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
10. Comunicazione come di pratica ed all'associazione El Volcan, Casella Postale 73, 6833 Vacallo.

DIVISIONE DELLE CONTRIBUZIONI
Servizio giuridico


Simona Barbuscia-Geñini